

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4310

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO, GERMANI, SCHIAVON, SODANO, TRUZZI, DE LEONARDIS, BOLLA,  
DEL GIUDICE, GERBINO, MARENGHI, MONTE, PREARO, PUCCI ERNESTO,  
SANGALLI, VETRONE, BIASUTTI, ARMANI**

*Presentata il 1° dicembre 1962*

Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera *a*), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regolamento alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 9 febbraio 1928, dispone — all'articolo 55 — che la concessione della quota di contributo a carico dello Stato « è dovuta per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche quando il mutuatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito purché risulti accertato che la somma mutuata è stata effettivamente impiegata per la regolare esecuzione delle opere di miglioramento per le quali il mutuo fu concesso ».

Tale norma, costantemente applicata, ha consentito alla ditta mutuataria in caso di estinzione anticipata del debito, di ottenere dall'Istituto mutuante, ad avvenuto collaudo delle opere e dopo l'emissione del provvedimento di liquidazione del concorso statale, lo sconto, al valore attuale, delle residue annualità di contributo aventi scadenza successiva alla data dell'estinzione medesima.

Analogo beneficio non è stato previsto dal cennato regolamento anche per le operazioni di esercizio non essendo contemplato dalla precedente legislazione del 1928 un

concorso dello Stato negli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine.

La legge 2 giugno 1961, n. 454, « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » ha, tra l'altro, esteso l'intervento dello Stato ai prestiti per lo sviluppo zootecnico (articolo 16, lettera *a*) ed ai prestiti di conduzione alle aziende agricole (articolo 19).

Ora, mentre per i mutui di miglioramento in genere — ivi compresi quelli relativi allo sviluppo zootecnico di cui all'articolo 16, lettera *b*) del « Piano » — trova applicazione la citata norma dell'articolo 55 del Regolamento alla legge sul credito agrario, occorre chiarire che analoga procedura è applicabile anche ai prestiti di esercizio suindicati, non essendovi dubbio che il legislatore abbia inteso estendere a tali operazioni creditizie le stesse procedure previste per quelle a lungo termine.

A tal fine, quindi, viene predisposta questa norma interpretativa con la quale è prevista la corresponsione del concorso dello Stato per la durata originaria dell'operazione ancorché il prestito venga estinto prima della scadenza prefissata, sempreché la somma concessa risulti effettivamente impiegata per gli scopi di cui ai citati articoli 16, lettera *a*), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera *a*), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreché la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.